
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ORIGINE DANZA"
--

STATUTO

Titolo I – Natura e Scopi

Art. 1 – E' costituita l'Associazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Origine Danza", di seguito denominata anche "A.S.D. ORIGINE DANZA" o anche semplicemente Associazione, la cui attività è regolata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile e dal presente Statuto.

Art. 2 – L'Associazione non ha scopo di lucro, è assolutamente indipendente da qualsiasi influenza esterna ed è assolutamente autonoma nei confronti dei partiti, delle formazioni politiche e dei pubblici poteri.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, si propone di promuovere e divulgare lo sport con particolare riferimento alle discipline legate alla danza e ad ogni altra attività sportiva ad essa collegata, a corpo libero e/o con l'ausilio della normale attrezzistica da palestra.

Le finalità dell'Associazione verranno perseguite anche attraverso la pratica dilettantistica e agonistica di ogni disciplina sportiva, con prevalente attenzione alle pratiche sportive specificate nel precedente capoverso, ed in particolare attraverso:

- a) l'istituzione di corsi di danza, di avviamento alla danza, all'attività motoria e di mantenimento;
- b) l'istituzione di corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- c) l'organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o collaborando con altri soggetti per la loro realizzazione;
- d) lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per il miglioramento dell'organizzazione e della pratica sportiva;
- e) l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- f) l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché dovrà svolgere attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva nell'ambito delle discipline sportive sopra indicate. Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato esclusivamente ai soci.

Al fine di conseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali comunque in diretta connessione con gli scopi istituzionali, anche creando una specifica struttura od organizzazione, sempre in via marginale e non prevalente rispetto all'attività principale istituzionale. Ai fini fiscali, per l'individuazione e la distinzione tra le attività commerciali e quelle non commerciali si farà riferimento alle fattispecie previste per gli enti di tipo associativo con natura non commerciale dal DPR 917/86 e dal DPR 633/72 e loro successive modifiche.

Art. 3 – L'Associazione ha la sua sede legale in Molinetto di Mazzano (BS) e può istituire

uffici in altre località e può svolgere la propria attività laddove venga richiesto.

Art. 4 – La durata dell'Associazione è illimitata ed è in ogni caso possibile sciogliere anticipatamente l'Associazione, qualora si realizzino le fattispecie previste dallo statuto.

Art. 5 - L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, cui l'Associazione stessa delibererà di aderire o affiliarsi. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni o Enti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali o degli enti, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Titolo II - Soci

Art. 6 – L'Associazione è composta da persone fisiche, che partecipano alle attività sociali e ricreative, in particolare essendo interessate alla pratica della danza e con interessi coincidenti con gli scopi prefissati dall'Associazione.

Art. 7 - L'ammissione all'Associazione può essere richiesta dalle persone fisiche che ne facciano domanda e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. L'ammissione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;
- b) pagamento delle quote sociali;
- c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
- d) accettazione della domanda a giudizio del Presidente o del Consiglio Direttivo, la cui decisione deve essere sempre motivata e contro la quale è ammesso appello all'assemblea generale.

Art. 8 – In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 10 - Non è ammessa l'iscrizione né la partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Art. 11 - La qualità di socio ordinario è attribuita attraverso l'accettazione della domanda mediante giudizio del Consiglio Direttivo ed il conseguente versamento della quota associativa.

Art. 12 - Diritti di tutti i soci sono:

- a) esercizio dell'elettorato attivo o passivo nell'assemblea;
- b) diritto di voto per i soci maggiorenni nelle assemblee ordinarie e straordinarie;

c) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione o di cui l'Associazione stessa intenda partecipare;

d) fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli organi sociali.

I diritti di cui ai punti a) e b) vengono automaticamente acquisiti dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 23.

Art. 13 - Doveri di tutti i soci sono:

a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

b) corrispondere le quote associative ed i contributi determinati dal Consiglio Direttivo, rinunciando, per loro, a qualsivoglia pretesa di ripetizione a meno di particolari accordi intercorsi con l'Associazione attraverso i suoi organi competenti;

c) evitare di partecipare ad iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione;

d) non nuocere al decoro, agli interessi e alla vita dell'Associazione.

Art. 14 - La qualità di socio viene meno alla scadenza naturale della tessera annuale oppure:

a) per recesso volontario del socio;

b) per morosità, se il pagamento dei contributi scaduti non avviene entro 30 giorni dal termine indicato nella comunicazione di sollecito inviata dal Consiglio Direttivo;

c) in caso di comportamento difforme o di gravi motivi, che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, o di violazione accertata dei doveri indicati all'art. 13. Il Consiglio Direttivo in tal caso si riserva il diritto di adottare, a maggioranza assoluta, gli opportuni provvedimenti, comunicati con raccomandata all'interessato, che dovranno essere ratificati dall'assemblea ordinaria;

d) in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 15 - L'Associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente occorra ai soci per propria incuria o negligenza non derivanti da responsabilità dell'Associazione.

Titolo III - Organi

Art. 16 - Gli organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

Art. 17 - L'Assemblea, che è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta dai soci in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. È ammesso il voto per delega, ma ogni socio può rappresentare al massimo un solo altro socio delegante. Le delibere legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 18 - L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, a seguito di iniziativa del Consiglio Direttivo, e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso Consiglio Direttivo, a maggioranza, o il Presidente lo ritengano opportuno, o almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento della quota associativa lo richieda esplicitamente al Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea (*ordinaria o straordinaria*), contenente luogo di svolgimento (*può essere la sede o qualunque altro luogo*), data, orario e ordine del giorno, sia della prima che della seconda convocazione, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'assemblea dovrà essere esposta nella bacheca, sita nei locali ove l'Associazione

svolgerà l'attività, oppure inviata a tutti i soci per lettera ordinaria, fax o posta elettronica oppure resa nota mediante altri mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Art. 19 - L'assemblea in seduta *ordinaria* è validamente costituita:

a) *in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto;*

b) *in seconda convocazione a prescindere dal numero dei presenti.*

L'assemblea in seduta *straordinaria* è validamente costituita;

c) *in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;*

d) *in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.*

Le delibere dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza semplice dei presenti.

Tuttavia, nel caso in cui l'assemblea straordinaria dovesse deliberare lo scioglimento dell'Associazione, indipendentemente dal tipo di convocazione, è sempre richiesta la maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto al voto.

Delle delibere assembleari dovrà essere steso il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere affisso nella bacheca dove ha sede l'Associazione per almeno 10 giorni successivi.

Art. 20 - Sono di competenza dell'Assemblea *ordinaria* principalmente:

a) *l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;*

b) *l'approvazione del regolamento interno;*

c) *l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del relativo Presidente;*

d) *l'indicazione delle linee generali della politica associativa.*

Art. 21 - Sono di competenza dell'Assemblea *straordinaria* principalmente:

a) *le modifiche dello Statuto;*

b) *la delibera sullo scioglimento dell'Associazione;*

c) *gli atti di amministrazione straordinaria.*

Art. 22 - L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Consigliere più anziano, che provvederà alla nomina del Segretario tra i presenti, il quale avrà cura di redigere e far sottoscrivere il relativo verbale.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque, eletti ai sensi del precedente art. 20, con le seguenti cariche:

a) *Presidente;*

b) *Consiglieri/Tesoriere;*

c) *Consigliere/Segretario;*

d) *2 Consiglieri (eventuali)*

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che:

[siano maggiorenni;

[non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina;

-
- [non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
 - [non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di un Ente di Promozione Sociale, cui dovesse aderire o affiliarsi l'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 24 - I membri del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o morte di un membro del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato gli altri membri provvederanno alla sostituzione per cooptazione.

Coloro che saranno così eletti rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente.

Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 25 - Sono, inoltre, di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) *la realizzazione del programma di attività sulla base dell'indirizzo generale fornito dall'assemblea;*
- b) *l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e la redazione del bilancio consuntivo e preventivo;*
- c) *l'accettazione dei soci ordinari, in alternativa al Presidente;*
- d) *l'emissione di provvedimenti di sospensione e/o espulsione a carico dei soci;*
- e) *l'eventuale istituzione di nuove strutture organizzative e la possibilità di conferire ulteriori deleghe ed incarichi tra i soci e/o di nominare collaboratori e addetti;*
- f) *stabilire gli importi delle quote associative annuali per i soci, nonché, se necessari, gli importi di eventuali contributi aggiuntivi;*
- g) *la vigilanza su tutto quanto concerne l'attività sociale;*
- h) *la convocazione delle assemblee;*
- i) *la decisione su tutte le questioni sociali non di competenza delle assemblee.*

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione, anche verbale, del Presidente. Può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta almeno la metà dei Consiglieri.

Art. 27 - Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da tutti i presenti. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 28 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.

Art. 29 - Qualsiasi componente il Consiglio Direttivo può essere rimosso dall'incarico con una votazione a maggioranza semplice, qualora sia oggettivamente accertata la sua inadempienza agli impegni sociali.

Art. 30 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e gli spetta la firma sociale. Può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli competono, sotto la propria responsabilità.

Art. 31 - Il Presidente ha il potere di accettare, in nome dell'Associazione ed in alternativa al Consiglio Direttivo, le domande d'iscrizione presentate da soggetti interessati alla qualifica di socio ordinario, previo accertamento dei requisiti necessari e salvo eventuale ratifica successiva del Consiglio Direttivo. Il Presidente risponde all'Associazione in caso di accertata insussistenza negli associandi dei requisiti necessari, fatto che deve essere riscontrato dal Consiglio Direttivo.

Art. 32 - Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Inoltre, può aprire conti correnti bancari e postali e delegare ad operare su tali conti correnti anche altre persone sotto la propria esclusiva responsabilità, procedere agli incassi e ai pagamenti e può assumere provvedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti amministrativi e normativi, salvo la successiva ratifica del Consiglio Direttivo. L'apertura di conti correnti bancari e postali e la possibilità di procedere agli incassi ed ai pagamenti sono funzioni spettanti disgiuntamente anche al Tesoriere.

Art. 33 - Il Consigliere più anziano esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, secondo le modalità indicate negli articoli precedenti.

Titolo IV - Patrimonio

Art. 34 - Il patrimonio, o fondo comune, dell'Associazione, necessario per il conseguimento delle sua finalità, è composto da:

- a) *apporto finanziario dei soci, tramite quote associative o contributi vari;*
- b) *apporto di enti o privati, tramite assistenza, contributi o quote associative straordinarie;*
- c) *donazioni e lasciti;*
- d) *beni, mobili o immobili, di cui l'Associazione abbia la proprietà;*
- e) *eventuali prestiti e finanziamenti di Enti o Privati o dai soci;*
- f) *proventi delle attività marginali di carattere commerciale, svolte secondo quanto indicato all'art. 2 del presente Statuto. Tali proventi dovranno essere iscritti in apposita voce del bilancio e dovranno essere utilizzati in armonia con le finalità istituzionali.*

Art. 35 - L'Associazione risponderà con il suo patrimonio delle obbligazioni assunte. Delle stesse obbligazioni risponderà anche il Presidente o colui che ha agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 36 - I fondi occorrenti per l'ordinaria e straordinaria gestione saranno depositati su un conto corrente presso un Istituto di Credito o presso un Ufficio Postale. Tale c/c sarà intestato all'Associazione con firma disgiunta del Presidente (*e/o di persona dallo stesso delegata sotto la sua diretta responsabilità*) e del Tesoriere.

Art. 37 - L'esercizio sociale inizia l'1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria un bilancio, al fine di informare sulla situazione economica e finanziaria, che sarà esposto nella bacheca, sita nei locali ove l'Associazione svolgerà l'attività, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea o reso noto ai soci unitamente alla lettera di convocazione dell'assemblea oppure in altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.

Entro la stessa data il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea un bilancio preventivo delle spese necessarie per far funzionare l'Associazione.

Qualora il bilancio consuntivo presenti un saldo negativo, l'assemblea potrà deliberare

l'ammontare del contributo straordinario da ripartire tra i soci a conguaglio.

In caso di residui attivi di gestione, invece, l'assemblea ratificherà la loro devoluzione all'attività istituzionale dell'esercizio successivo.

E' comunque vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo V - Disciplina e vertenze

Art. 38 – L'Associazione è tenuta a rispettare per i propri soci ed eventuali atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi delle Federazioni e/o degli Enti cui l'Associazione avrà deliberato di aderire o affiliarsi.

Art. 39 – I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

Titolo VI - Disposizioni varie e finali

Art. 40 - Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Art. 41 – I verbali di ogni seduta degli Organi Direttivi (*Assemblea e Consiglio Direttivo*), dovranno essere riportati rispettivamente sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 42 - Lo scioglimento dell'Associazione avverrà "*ipso jure*" per la rinuncia alla qualifica di tutti i soci, senza rispettiva trasmissione della qualifica ad altri. Le rinunce possono avvenire anche in modo separato e distinto.

Art. 43 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato ai sensi degli artt.19 – 4° comma, e 42 del presente Statuto, la liquidazione avverrà con le modalità seguenti: l'Assemblea o subordinatamente l'ultimo socio rinunciante o, subordinatamente ancora, il più anziano dei rinuncianti nomina un apposito Comitato per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione, che dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 44 - Per quanto non previsto dagli atti suddetti saranno applicate le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

Molinetto di Mazzano, 09.05.2014